

**Vargiu Scuola Srl**

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.itcommerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato
l'incarico di RPD o a cui forniamo
servizi di consulenza normativa*

Circ. DPO 24bis/2024

Assemini, 6/3/2024

Elezioni del consiglio superiore della pubblica istruzione: redazione elenco degli elettori

Con ordinanza [n. 234 del 5 dicembre 2023](#) il Ministero dell'Istruzione e del merito ha indetto le elezioni del **Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione** (CSPI nel seguito) che dovranno tenersi in tutte le scuole il prossimo **7 maggio 2024**. In questi giorni le commissioni elettorali sono impegnate nella formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori secondo il seguente calendario estratto dal [cronoprogramma redatto dal MIM](#):

	ATTIVITA'	TEMPI	TERMINE
1	Scelta del proprio presidente (art. 20, co. 1)	All'atto dell'insediamento	entro il 23 marzo 2024
2	Acquisizione dal dirigente scolastico dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per categoria professionale (art. 21, co. 1, lett. a)	Entro 3 giorni da insediamento	entro il 26 marzo 2024
3	Formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori degli elettori (art. 21, co. 7)	Entro 3 giorni dall'acquisizione dell'elenco da parte del dirigente scolastico	Dipende dalla scuola
4	Ricevimento dei reclami sulla compilazione degli elenchi provvisori degli elettori (art. 22, co. 1)	Entro 3 giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori	Dipende dalla scuola
5	Esame di eventuali reclami contro l'erronea compilazione degli elenchi (art. 22, co. 2) e contestuale formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi definitivi degli elettori (art. 22, co. 3)	Entro 3 giorni dalla data di presentazione del reclamo	Dipende dalla scuola
6	Ricevimento richieste spostamenti di elenco a seguito di trasferimenti o assegnazioni provvisorie successivi alla formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori degli elettori (art. 23, co. 1)	Entro 3 giorni dalla formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori ex art. 21	Dipende dalla scuola

L'ordinanza ministeriale stabilisce che **entro 3 giorni dall'insediamento** la commissione elettorale deve acquisire dal dirigente scolastico l'elenco generale del personale in servizio nell'istituzione scolastica nel giorno delle votazioni, distinto per categoria professionale (art. 21, co. 1, lett. a).

A seguito di questa comunicazione le commissioni elettorali formano ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori, distinti come segue:

- i. dirigente scolastico;
- ii. docenti di ruolo e non di ruolo, con l'avvertenza di formare separatamente l'elenco dei docenti distinti per grado di scuola;
- iii. personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo.

L'art. 21, comma 7, OM 234/2023 stabilisce che **“gli elenchi provvisori degli elettori sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale in servizio da parte del dirigente scolastico, presso la segreteria della commissione elettorale d'istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Del deposito va data comunicazione nello stesso giorno, mediante avviso da affiggere all'albo della sede della predetta commissione e/o sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica (vedere [bozza avviso proposto da VargiuScuola](#))”**. E' il caso di notare che, nonostante l'ambigua disposizione dell'OM che parla di *affissione all'albo della sede e/o sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica* l'unico modo di fare pubblicità legale riconosciuto dall'art. 32 della L. 69/2009 è la pubblicazione all'albo on line (dal 1° gennaio 2011 le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale).

Avverso la compilazione degli elenchi è ammesso reclamo, da parte degli appartenenti alle rispettive componenti elettive, alla commissione elettorale d'istituto che ha formato l'elenco degli elettori, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/ o pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi (art. 22, comma 1, OM 234/2023).

Gli elenchi definitivi sono formati al termine delle decisioni su tutti i reclami pervenuti e sono depositati secondo la procedura descritta nell'art. 21, comma 7 dell'OM 234/2023. Essi sono rimessi, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta (art. 22, comma 3, OM 234/2023).

E la privacy?

A seguito della richiesta di chiarimenti da parte di qualche istituto scolastico riteniamo utile fare delle considerazioni in materia di privacy. Come detto più sopra la scuola deve pubblicare all'albo on line l'avviso di avvenuto deposito degli elenchi degli elettori (vedere [bozza avviso proposto da VargiuScuola](#)) perché dalla data di pubblicazione decorrono i tre giorni entro i quali è possibile presentare reclamo avverso la compilazione degli elenchi (art. 21, comma 7, OM 234/2023). Analoga procedura per la pubblicazione degli elenchi definitivi (art. 22, comma 1, OM 234/2023). I medesimi articoli dispongono che gli elenchi degli elettori sono depositati nella segreteria della commissione elettorale e, appena costituiti, nei seggi elettorali a disposizione di chiunque chieda di prenderne visione.

Purtroppo queste disposizioni sono in palese contraddizione con l'art. 20, c.1 della stessa OM che al punto e) individua fra i compiti della commissione elettorale di istituto *l'affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio secondo una tempistica successivamente precisata* (che tuttavia è quella illustrata agli art. 21 e 22 nei quali non si fa menzione di affissione di tali elenchi ma di pubblicazione all'albo dell'avvenuto deposito degli elenchi). Ciò che lascia stupiti è che nel particolareggiato elenco fatto all'art. 20 dei compiti delle commissioni elettorali di istituto (punti da a) ad n)) si menziona, per l'appunto, *l'affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio* ma non si cita la pubblicazione dell'elenco dei candidati! Questo è evidentemente incongruo perché è proprio la lista dei candidati che merita una qualche forma di diffusione mentre è difficile trovare una motivazione per diffondere i dati personali dell'elettorato passivo (e da qui le disposizioni contenute all'art. 22 dell'OM che dispongono il deposito degli elenchi in segreteria e la messa a disposizione nei seggi).

Della pubblicazione delle liste dei candidati si parla invece nell'**art. 28, comma 5**, che dispone quanto segue **“le liste definitive dei candidati sono pubblicate sulla home page del sito istituzionale del Ministero nelle sezioni sopra indicate. Esse sono inviate, per Posta elettronica certificata con oggetto “Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Liste definitive dei candidati”, agli uffici scolastici regionali che provvederanno al successivo invio alle commissioni elettorali d'istituto per l'affissione nei locali del seggio entro il settimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni”**.

Tutto acquisterebbe logica e coerenza se al punto e) fra i compiti della commissione elettorale di istituto fosse riportata non l'affissione delle **liste degli elettori** nei locali del seggio ma l'affissione delle **liste dei candidati**, e ciò ci fa pensare ad un errore materiale presente nell'ordinanza ministeriale. Per dirimere la questione proponiamo il seguente approccio:

Lista degli elettori: procedere con la pubblicazione all'albo on line dell'avviso dell'avvenuto deposito in segreteria degli elenchi degli elettori a disposizione di chiunque ne chiedi visione (art. 21, c.7 ed art. 22, c. 13 OM 234/2023). La scuola può valutare se procedere all'affissione nei locali del seggio dell'elenco degli elettori perché citata, seppure in modo incongruo, nel punto e), c.1, art. 20 del DM 234/2023. E' esclusa la possibilità di pubblicare l'elenco degli elettori all'albo on line o in qualunque altra sezione del sito web anche se riservata al personale scolastico (come ad esempio una bacheca su registro elettronico o un area riservata del sito web)

Lista dei candidati: la lista dei candidati deve essere affissa nei locali del seggio entro il settimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nell'art. 28, c. 5, DM 234/2023). Relativamente alla pubblicazione delle liste dei candidati l'art. 27 dispone che *"Nel giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle liste, la Commissione Elettorale Centrale ne cura la pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del Ministero e nella sezione dedicata al Consiglio"*.

Documenti di interesse:

[OM 5/12/2023, n. 234](#)

[Indicazioni operative CSPI 2024 \(29/2/2024\)](#)

<https://www.miur.gov.it/elezione-e-componenti>